



Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Disponibilità nell'area riservata della funzione di consultazione degli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e della nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché degli avvisi di accertamento parziale cosiddetti "automatizzati" emessi ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Oggetto

Il presente provvedimento, emanato in attuazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, stabilisce le regole per l'accesso e l'utilizzo delle funzioni di consultazione:

- degli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e della nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dei relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale;
- degli avvisi di accertamento parziale cosiddetti "automatizzati" emessi ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600 e dei relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale.

2. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento, si intende per:

a) “*area riservata*”, l’area del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate, accessibile previa autenticazione digitale (SPID, CIE, CNS) oppure, nei casi previsti, tramite le credenziali *Entratel* o *Fisconline* rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

b) “*Cassetto fiscale*”, la sezione dell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella quale ciascun contribuente può consultare e gestire le proprie informazioni fiscali.

3. Attivazione del servizio

Con successiva comunicazione, pubblicata sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità di cui al punto 4.

4. Modalità di consultazione degli avvisi

4.1. Gli avvisi e i provvedimenti di cui al punto 1, firmati digitalmente e protocollati tramite gli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici, sono consultabili nella sezione “L’Agenzia scrive” del *Cassetto fiscale*.

4.2. Con riferimento agli avvisi di cui al punto 1 sono rese disponibili anche le seguenti informazioni inerenti allo stato del relativo *iter* procedimentale:

- “*notificato*”;
- “*definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/97)*”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso mediante versamento per intero delle somme dovute a titolo di imposta e interessi e delle sanzioni ridotte a un terzo, previa rinuncia alla presentazione del ricorso;

- *“definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97)”*: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse a un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si è riservato la facoltà di presentare ricorso sulle imposte e sugli interessi;
- *“definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97), presenza ricorso”*: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse ad un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, ha presentato ricorso per le imposte e per gli interessi;
- *“mancata opposizione alla notifica”*: lo stato in questione è utile a tracciare l’inerzia del contribuente che non si è avvalso della facoltà di definire l’atto ai sensi degli articoli 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero di presentare ricorso;
- *“definito con pagamento (pace fiscale)”*: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. *“pace fiscale”*);
- *“definito con pagamento (tregua fiscale)”*: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi da 179 a 185 (c.d. *“tregua fiscale”*);
- *“definito con pagamento (adesione)”*: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto dell’accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997;
- *“annullato con provvedimento di autotutela totale”*;

- “*presenza del provvedimento di autotutela parziale*”;
- “*presenza ricorso*”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di contenzioso pendente;
- “*definito da ricorso*”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di pronuncia divenuta definitiva a seguito di passaggio in giudicato.

Con riguardo allo stato inerente alla *presenza del provvedimento di autotutela parziale*, si precisa che la relativa informazione è presente fino al momento in cui, negli applicativi di ausilio agli Uffici, non risulta riportato un successivo stato dell’*iter* procedimentale, relativo all’avviso oggetto di autotutela, tra quelli sopra indicati. Tale successivo stato dell’*iter* procedimentale sovrascrive l’esito *presenza del provvedimento di autotutela parziale*.

4.3. Gli avvisi e i provvedimenti sono messi a disposizione nel *Cassetto fiscale* dal giorno successivo a quello in cui è stata trasmessa negli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici la relativa data di notifica ai contribuenti. Le informazioni di cui al punto 4.2. sono rese disponibili, invece, dal giorno successivo a quello in cui le stesse risultano trasmesse nei citati applicativi.

4.4. Nel caso in cui i provvedimenti di autotutela parziale o totale siano gestiti con gli applicativi di ausilio agli Uffici ma non firmati digitalmente tramite i medesimi applicativi, è riportata nel *Cassetto fiscale* solo l’informazione della presenza degli stessi.

4.5. In fase di prima applicazione, la consultazione degli avvisi e dei provvedimenti di autotutela totale o parziale è consentita esclusivamente ai contribuenti ai quali sono indirizzati gli avvisi e provvedimenti stessi, nonché ai loro rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia preventivamente autorizzati con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023.

5. Trattamento dei dati personali

5.1. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera *e*) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "*Regolamento*").

5.2. Il fondamento normativo di tale trattamento, come indicato nell'articolo 6, paragrafo 3, lettera *b*), del *Regolamento* e nell'articolo 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, lo si rinviene nell'articolo 16, comma 1, lettere *i*) e *l*), della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nell'articolo 23 del d.lgs. n. 1 del 2024. Tale ultimo articolo, rubricato "*Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale*", stabilisce che con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione di tutti i dati, gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.

5.3. Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, che si avvale, inoltre, del *partner* tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del *Regolamento*.

5.4. I dati personali oggetto di trattamento riguardano esclusivamente gli avvisi e i relativi provvedimenti di autotutela di cui al punto 1. I dati personali dei contribuenti, ovvero degli utenti che effettuano l'accesso al servizio in oggetto, presente nell'*area riservata* del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, verranno trattati esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e all'utilizzo del servizio e degli obblighi legali correlati.

5.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera *e*) del Regolamento, l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali il trattamento viene effettuato.

5.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera *f*), del *Regolamento*, il dato è trattato in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

5.7. L'Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative di cui all'articolo 32 del *Regolamento*, necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al *Regolamento*.

5.8. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

5.9. Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell'articolo 35 del *Regolamento*.

6. Sicurezza

6.1. La sicurezza dell'utilizzo dei servizi disponibili nell'*area riservata* è garantita mediante l'adozione di meccanismi di identificazione *standard* e di protocolli di comunicazione aggiornati alle più recenti versioni. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità, attuando procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica a protezione del patrimonio informativo della fiscalità. L'utilizzo del servizio *web* di cui al presente provvedimento sarà possibile con le tipologie di *browser* più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che gli utenti possono aggiornare, autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle versioni minime richieste.

6.2. La consultazione sicura del servizio, presente nell'*area riservata*, è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione.

6.3. L'Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati sui propri sistemi da parte di ciascun soggetto, con indicazione dei tempi e della

tipologia di operazioni svolte, eventualmente, predisponendo appositi strumenti di monitoraggio e analisi degli accessi.

Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 del d.lgs. n. 1 del 2024, disciplina l'attivazione delle funzionalità che permettono al contribuente di consultare, nella propria *area riservata* del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli articoli 15 e seguenti del d.P.R. n. 601 del 1973, e della nota *II-bis* dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986, nonché gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti "automatizzati" (per i quali non è previsto l'obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212) emessi ai sensi dell'articolo 41-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, oltre che i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale.

Gli avvisi e i relativi provvedimenti di autotutela sono resi disponibili nella sezione "L'Agenzia scrive" del *Cassetto fiscale*. Tali funzionalità arricchiscono il contenuto informativo del *Cassetto fiscale*, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere i) e l), della l. n. 111 del 2023 e dall'articolo 23 del d.lgs. n. 1 del 2024, al fine di favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la *compliance*, tramite lo sviluppo di nuovi servizi *web* rivolti ai cittadini e l'ampliamento dei contenuti presenti all'interno del *Cassetto fiscale*.

Gli avvisi e i provvedimenti sono messi a disposizione nel *Cassetto fiscale* dal giorno successivo a quello in cui è stata trasmessa negli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici la relativa data di notifica ai contribuenti. Le informazioni inerenti allo stato dell'*iter* procedimentale degli avvisi sono rese disponibili, invece, dal giorno successivo a quello in cui le stesse risultano trasmesse nei citati applicativi.

Con successivi provvedimenti saranno pubblicati nel *Cassetto fiscale* ulteriori tipologie di atti.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*";

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante "*Disciplina delle agevolazioni tributarie*";

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*";

Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante "*Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale*";

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 recante "*Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*";

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante *“Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”*;

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante *“Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”*;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, avente a oggetto *“Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”*;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modifiche e integrazioni;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente a oggetto *“Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*”;

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;

Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*” (articolo 16, comma 1, lettere i) e l);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023, recante “*Abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone fisiche e delle persone di fiducia*”;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 recante “*Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari*” (articoli 10, 21, e 23).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 luglio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente